Aggiornato al 06/01/2022

Statuto della Confederazione Nazione Umana Unita

Art. 1 - DIRITTO INTERNO DELLA CONFEDERAZIONE -

La Confederazione della Nazione Umana Unita riconosce le sue basi fondanti, onorandole:

1) *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;*
2) *Carta Europea dei Diritti Umani;*
3) *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo;*
4) *Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e nei suoi trattati.*

Il diritto interno è coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato, nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani, devono essere attuati e goduti, al cui interno, le attività per la promozione, la protezione e l'effettiva realizzazione dei diritti e libertà, di cui alla presente Dichiarazione, devono essere condotte.
Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, o da restringere o da derogare le norme della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

a. La Confederazione della Nazione Umana Unita, chiamata semplicemente con acronimo C.N.U. è composta da tutti quegli "Enti extraterritoriali", "Stati" Liberi, e Sovrani, come da ART. 4 che si riconoscono nei principi e nelle basi fondanti ai quali si ispira la C.N.U., principi riportati in questo documento. C.N.U. avrà sede operativa in via Dei Tintori, 23 a Prato – Italia, in quanto ogni Membro è, di fatto, sede virtuale della C.N.U.
b. La Confederazione della Nazione Umana Unita (C.N.U.) è un accordo tra più Legali Rappresentanti, (trustees) basato sui principi enunciati nella D.U.D.U e condivisione di intenti: indipendenza, autonomia, esercitazione dei propri diritti, come da Art. 3 del presente Statuto.
c. Ogni Membro di cui all'Art. 4 è anche funzionario e amministratore nella confederazione. L'adesione dei trustees e/o dei Legali Rappresentanti rientra nell'appartenenza alla Jersey Law o altro affine.
d. Le figure di cui al punto C, del presente articolo, saranno chiamate semplicemente "Membro" nel susseguirsi dello Statuto.
e. L'effetto giuridico della CNU, per permetterne l'interazione con terzi, porta alla resa in pubblicità della stessa, attraverso la comunicazione dell'esistenza a tutti gli organi competenti come da ART.3, punto 12.
f. Ogni membro della presente Confederazione è ritenuto alla pari degli altri Membri.

g. Ogni Membro mantiene la sua totale autonomia ed in alcun modo la Confederazione potrà entrare nel merito della sua gestione.
h. Ogni Membro ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, intraprendendo le misure necessarie per creare le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la Sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con "Stati" altri, possano godere di tutti quei diritti e di quelle libertà, nella pratica.
i. Ogni Membro deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.
j. La Confederazione si limita a quanto riportato nel presente Statuto, ai fini degli scopi cooperativi sotto enunciati.
k. La CNU come Soggetto di Diritto Internazionale agirà in armonia con le Costituzioni delle Repubbliche ove esse hanno luogo, così come sono state sancite dai rispettivi Padri fondatori, al fine di rispettare il territorio di cui facciano parte i membri della Confederazione e convalidare i principi etici di corretta collaborazione, con i cittadini e con i vari Enti Territoriali.
l. CNU -Entità astratta nella sua costituzione, prevede il rilascio di tesserini che rendono riconoscibile, alle amministrazioni territoriali dei vari Stati Esteri i differenti Trustee che la compongono.
m. Sono i Membri aderenti che, nell'unione e condivisione di intenti danno vita (contrattualmente), alla Confederazione.
n. Questo include, tra l'altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottoporre agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l'attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
o. I Documenti Identificativi di cui all'Art. 3 comma 8, saranno notificati agli organi di cui all'Art. 3 comma 12.
p. La scelta di unificare il documento -Generalità- (DSAN) per i trustees, nasce dall'esigenza di creare abitudine visiva e consuetudine verso i funzionari con cui si entra in relazione.
q. Essendo CNU proprietario ed emettitore del tesserino lo concede in proprietà al Trustee identificato. Questo tesserino/documento identificativo è strettamente personale e non può essere ceduto. Inoltre, essendo stato emesso da Ente in giurisdizione internazionale, questo non può essere né prelevato, né pignorato da qualsiasi altro Ente o Stato di qualsiasi natura o in qualsiasi giurisdizione;

ART. 2 Scopi:

(1) Permettere ai Membri di cooperare con maggior facilità con la comunità Internazionale secondo le basi fondanti sopra enunciate.
(2) Interagire con Organizzazioni, Stati e Nazioni estere.
(3) In riferimento all'Art. 1 comma e, nell'esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, è inclusa la promozione e la protezione dei diritti umani, di cui alla presente Dichiarazione, pertanto tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di beneficiare di effettivi rimedi e di essere protetti in caso di violazione di tali diritti.
(4) A questo fine, tutti coloro che adducono la violazione dei propri diritti o libertà hanno il diritto, sia di persona che attraverso un rappresentante legale autorizzato, di avanzare ricorsi e di ottenerne un pronto esame in una pubblica udienza, di fronte ad una autorità indipendente, imparziale e competente, giudiziaria o di altra natura, istituita per legge dal paese in cui è avvenuta la violazione e di ottenere da tale autorità una decisione, conforme alle leggi internazionali che fornisca un risarcimento, incluso un adeguato indennizzo, ove vi sia stata una violazione dei diritti o delle libertà di quella persona e all'eventuale decisione esecutiva del risarcimento, senza ritardi.
(5) Allo stesso fine, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri:

a. di protestare contro le politiche e le azioni di singoli funzionari e organi governativi con riferimento a violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tramite petizione o altri mezzi appropriati, presso le competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o presso qualunque altra autorità competente prevista dal sistema amministrativo dello Stato Estero, il quale dovrà decidere sul reclamo senza ritardi;
b. di assistere a pubbliche udienze, procedimenti e processi, in modo da formarsi un'opinione circa la loro conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi ed impegni internazionali applicabili;
c. di offrire e fornire assistenza legale professionale qualificata, o altra pertinente consulenza e assistenza, nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
d. Allo stesso fine ed in accordo con le procedure e gli strumenti internazionali applicabili, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di accedere liberamente e di comunicare con gli organi internazionali dotati della competenza generale o speciale, di ricevere comunicazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali;
e. Lo Stato di cui all'Art. 2 comma 4, deve condurre un'indagine pronta ed imparziale, o assicurare che si svolga un'inchiesta, ogni qual volta vi sia il ragionevole motivo di credere che una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, abbia avuto luogo nei territori sotto la sua giurisdizione.

(6) Notificare l'esistenza di una confederazione di "Stati" Umani Confederati con la sigla "C.N.U." presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
(7) Creare cooperazione tra i Membri della Confederazione invitando questi ad una gestione consapevole, pragmatica e diplomatica, dell'uso della documentazione che ha reso possibile la creazione della propria condizione di Trustee, qualora necessiti a terzi per intraprendere il medesimo percorso.
(8) Perseguire su tutto il territorio internazionale, la piena applicazione dei Diritti Umani tutti, come sopra enunciato. Tutelare il patrimonio Ambientale, Artistico, Storico, Culturale, Familiare e tutto il territorio Geografico internazionale, in piena armonia con gli Stati e Repubbliche presenti. La finalità è raggiungere, in piena sinergia con la propria autonomia e indipendenza, il miglioramento delle condizioni sociali, culturali e di vita, degli Individui e dei territori appartenenti alla Nazione Italica, per perseguire la piena felicità, in cooperazione e condivisione con tutti i Nativi e tutti i Viventi, presenti sul territorio geografico.
(9) Favorire ed incentivare una "consuetudine" del "riconoscimento", di documentazioni e Documenti di Riconoscimento, verso la Comunità Internazionale.
(10) Sancire l'extraterritorialità acquisita dai Membri, attraverso l'utilizzo dell'araldica inserita direttamente nel tesserino;

Dotare ogni Membro, di tutta la documentazione ed informazione necessaria, alla buona gestione della propria condizione di Trustee, nelle relazioni estere, favorendo così una buona conoscenza del Diritto Internazionale.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE E DOCUMENTI IDENTIFICATIVI.

La C.N.U. munirà ogni Membro confederato e quanti presenti nei propri negozi giuridici, con regolare DSAN o Esistenza in Vita (nel caso di minori), o di quanti hanno sancito la propria Sovranità Individuale, di:

(1) Materiale e spazio informatico, presso il sito web istituzionale, tramite apposita area privata, riportante i dati sensibili.
(2) Accesso web ove poter pubblicare eventuali video dirette che possano comprovare la minaccia della propria condizione di Trustee, da parte di altri Stati o Rappresentanti di essi, esterni o interni alla Confederazione.
(3) Materiale e documenti, per verbalizzare eventuali conteziosi o abusi, da parte di Ufficiali o rappresentati di altri Stati, al fine di rendere noti tali soprusi agli uffici ed organi dei Trustee in causa.

(4) Materiale digitale in Diritto Internazionale al fine di una buona gestione etica ed in Coscienza, della propria condizione di Trustee;
(5) Documento identificativo come da Art. 3 punto 13 ed in riferimento ai dati identificativi, per i quali si rimanda all'allegato 1, Parte II°. Spesa viva a carico del confederato
(6) Portafoglio/Porta Documento di identità, riportante il logo C.N.U. spesa viva a carico del Confederato Inoltre, a seguito si richiede:
    i. adeguata conoscenza del Diritto Internazionale;
    ii. adeguata conoscenza delle basi ispiratrici della CNU e del Diritto positivo, specifico alla buona gestione del proprio Stato;
    iii. adeguata conoscenza delle basi diplomatiche;
    iv. soddisfatti tutti i documenti dell'allegato 1, parte I° e parte II°, del presente Statuto, sarà rilasciato un portafoglio, con logo della CNU riportante matrici identificative del documento, appositamente depositate a titolo di pubblicità, come dal punto 11; targa parabrezza e scudi di riconoscimento per le proprie vetture, riportanti i dati di rito.

È fatto obbligo ad ogni Membro e suoi amministrati di utilizzare tutte le dotazioni, strumenti documenti e quant'altro venga messo a disposizione da parte del C.N.U; con la massima etica e responsabilità al fine di non incorrere nelle disposizioni di cui all'art.7

DIVENTA

È fatto INVITO ad ogni Membro e suoi amministrati di utilizzare tutte le dotazioni, strumenti documenti e quant'altro venga messo a disposizione da parte del C.N.U, con la massima etica e responsabilità al fine di non incorrere nelle disposizioni di cui all'art.7

(7) Per seguire gli scopi della Confederazione, questa provvederà al rilascio diretto del Documento di Identità, tramite il proprio Ufficio Anagrafe.

(8) È richiesto ad ogni Membro, di depositare eventuali documenti identificativi di sua creazione e relativa documentazione che determini i criteri con i quali sono stati creati e, se detti criteri, determinino l'anticontraffazione ed opinabilità dell'identità.

(9) Qualora il Membro Confederato voglia mantenere il proprio documento identificativo, dovrà comunque provvedere ad implementarlo, se sprovvisto dei sistemi identificativi e di anticontraffazione, come dal presente articolo al punto 13, al fine di mantenere il dovuto criterio di "consuetudine" perseguito dalla Confederazione.

(10) Ogni singolo Documento identificativo, rilasciato dalla C.N.U. ad ogni Membro confederato, sarà successivamente comunicato agli enti di cui al punto 12.

(11) Porta documenti riportante le matrici identificative, gestione dei codici di sicurezza, programma di decodifica MRZ di ogni Membro Confederato e/o quant'altro caratterizzi il Documento di Identità, sarà reso noto e dato in pubblicità agli enti di cui al punto 12.

(12) Organi ed enti ai quali verrà data nota pubblicitaria:

    a. Sede delle Nazioni Unite;
    b. Alto Commissario Ufficio per i Diritti Umani di Ginevra;
    c. Ambasciate delle Nazioni firmatarie lo Statuto delle Nazioni Unite;
    d. Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale;
    e. Commissione Human Rights Defender (HRD);
    f. Commissione HRD interna al Ministero degli Interni;

g. Presidente della Repubblica Italiana;
h. Città del Vaticano;
i. Presidente della Repubblica di San Marino;
j. Ministero dell'economia e delle Finanze di Stato Italia;
k. Direzione nazionale dell'agenzia delle entrate in Stato Italia;
l. Direzione Agenzia Dogane e Monopoli;
m. Direzione Giustizia Tributaria;
n. Polizia di Stato Italia;
o. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
p. Comando Generale Guardia Costiera;
q. Comando Generale della Guardia di Finanza;
r. Procura della Repubblica di appartenenza;
s. Direzione Provinciale del Comune più vicino ai pressi abitativi del Membro della Confederazione;
t. Agenzia delle Entrate Provinciale più vicina ai pressi abitativi del Membro della Confederazione.

(13) Per i Membri che non avranno ancora adottato un proprio Documento Identificativo, la C.N.U. provvederà alla sua diretta generazione, seguendo i seguenti criteri Internazionali:

a. Il formato del documento identificativo sarà creato con misure di 105mm per 74mm in carta fotografica filigranata, con risoluzione a 16 K;
b. filigrana interna olografica con decodifica alfanumerica univoca;
c. loghi di rito CNU
d. numero del documento;
e. dati identificativi;
f. Logo del proprio Stato, o Legale Rappresentanza o Sovranità;
g. Logo ed Ologramma della C.N.U.;
h. codice MRZ;
i. codice Fiscale Ente;
j. codice ATECO;
k. codice E.O.R.I.;
l. Qr-code riportante link della cartella cloud univoca, concessa ad ogni Stato Membro, ove questo potrà depositare ogni documento, atto a quanto questo reputi opportuno, ai fini della propria legittimazione;
m. Microchip TAG *Contactless NFC* con riepilogo dati, foto identificativa;
n. Apostille internazionali rilasciate al Trustee Membro, da un qualsiasi paese firmatario del trattato dell'Aja
o. plastificato;
p. Porta Documenti personalizzato della C.N.U. con stemma serigrafato in lamina d'oro;
q. Indicazioni, documenti ed altro materiale, di utile servizio.

(13bis) il documenti identificato sopra esposto potrà subire variazioni nel suo formato e nelle sue specifiche, al fine di migliorarne la resa, affidabilità e leggibilità nelle relazioni internazionali.

Capitolo II: Membri della Confederazione

Art. 4 MEMBRI.

Possono essere membri della Confederazione Nazione Umana Unita coloro che:

a. Hanno costituito-istituito un Trust od Ente Extraterritoriale (legge 364/1989) in Diritto Internazionale su modello Jersey (auto dichiarato), attestanti la rivendicazione della Personalità Giuridica (ex Art. 16 parte terza, ratifica L. 881/1977), con pubblicità di Atto TRUST con giurisdizione internazionale e con relativo Protocollo con Apostille Internazionali, rilasciate da una qualsiasi Procura della Repubblica Italiana, o secondo le procedure di altra Nazione o Stato.
b. Legali Rappresentanti, "Stati" Sovrani dichiarati con relativa Legale Rappresentanza.
c. Tutte quelle Condizioni e Legali Rappresentanze aventi le prerogative equipollenti di cui sopra, pubblicati in un qualsiasi altro Territorio diverso da quello Italico e che hanno rivendicato la propria Personalità Giuridica.

ART. 5 MEMBRI ONORARI.

(1) Possono diventare Membri della Confederazione Nazione Umana Unita a titolo onorario, tutti gli altri Stati, Repubbliche; amanti della pace che condividono le basi ispiratrici del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano volenterosi e capaci di contribuire agli scopi del C.N.U. ed al tal riguardo:
(2) Coloro che individualmente ed in associazione con altri, siano atti a ricevere ed utilizzare risorse con il fine esplicito di promuovere e proteggere, attraverso mezzi pacifici, i diritti umani e le libertà fondamentali, in conformità all'articolo 1 del presente Statuto.
(3) L'ammissione quale Membro Onorario della Confederazione Nazione Umana Unita di un Trustee che adempia a tali condizioni è effettuata, con decisione dell'Assemblea Generale, con votazione favorevole di almeno 2/3 di tutti i Membri, in prima seduta e a maggioranza dei Trustee Membri, in seconda seduta, qualora la precedente risulti nulla.

ART. 6 QUOTE.

È fissata come quota UNA TANTUM contributiva in valuta consuetudinariamente accettata in territorio Repubblica Italiana, al momento della stipula del presente Statuto, la somma di euro 60,00 (sessanta/00), per ogni Trustee ed euro 40,00 (quaranta/00), per ogni minore di cui questi abbia procura, o in valuta differente con valore uguale e pari alla valuta indicata, se modificata successivamente alla stipula del presente Statuto.

a. Le quote raccolte saranno utilizzate per gli scopi del presente Statuto, per la creazione degli strumenti di cui all'Art. 2.
b. Per contribuire e dar forza a tutti quei gruppi di lavoro, studio e/o osservatori, "Stati" che si adoperano nell'aiutare le Persone Umane, ad intraprendere il percorso della Legale Rappresentanza di cui all'Art. 2.
c. È proposto inoltre, a titolo Contributivo e non Obbligatorio ad ogni Membro, il versamento di una quota annuale una tantum ogni 21 dicembre che non sia di peso alla gestione amministrativa della propria condizione e quindi, d'importo libero.
    1. Tali quote contributive raccolte, non obbligatorie e libere nell'importo versato, saranno utilizzate esclusivamente per opere pubbliche sul territorio a beneficio dei Membri e della popolazione tutta, presente sul territorio ove la C.N.U. opera.

ART. 7 ESPULSIONE.

Nell'esercizio dei diritti e delle libertà di cui alla presente Dichiarazione, tutti, agendo individualmente o in associazione con altri, saranno soggetti alle sole limitazioni che, conformi agli obblighi internazionali applicabili, siano determinate dalla legge con l'esclusivo fine di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui, e di soddisfare i giusti requisiti della moralità, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica, pertanto un Membro ove abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto e di cui specifiche Art.8 *compiti e responsabilità*; può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta della maggioranza e sarà successivamente inviata nota pubblica a tutti gli enti di cui presenti all'art.3 punto 12

ART. 8 COMPITI E RESPONSABILITÀ DI BASE DEI MEMBRI.

(1) Ogni membro in forza delle proprie capacità, deve assicurare e sostenere, ove appropriato, la creazione e lo sviluppo di ulteriori istituzioni nazionali indipendenti, per la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il territorio, siano essi ombudsman (difensori civici), commissioni sui diritti umani, o qualsiasi altro tipo di istituzione, Organizzazione o Ente.
(2) Ogni membro in forza delle proprie capacità, ha la responsabilità di promuovere e facilitare l'insegnamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a tutti i livelli educativi e di assicurare che tutti i responsabili della formazione: degli avvocati, degli ufficiali preposti all'attuazione della legge, del personale delle forze armate e dei pubblici ufficiali; inseriscano, appropriati elementi di insegnamento dei diritti umani, nei loro programmi di formazione.
(3) Nulla e nessuno dev'essere interpretato in modo tale, da implicare il diritto di qualsiasi individuo, gruppo o organo della società, o di qualsiasi "Stato", per intraprendere qualsivoglia attività, o di compiere qualsiasi atto, mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà, di cui al presente Statuto.
(4) Nulla e nessuno dev'essere interpretato in modo tale, da permettere agli "Stati", di sostenere e promuovere attività di individui, gruppi di individui, istituzioni o organizzazioni non-governative, contrarie alle norme della Carta delle Nazioni Unite.

Capitolo III: Organi

ART. 9 ORGANI.

(1) Sono istituiti, quali organi principali della Confederazione Nazione Umana Unita, *al solo fine di organizzare il buon perseguimento degli Scopi prefissati:*
   a. un'Assemblea Generale;
   b. un Consiglio Direttivo (da ora Consiglio);
   c. un Consiglio/Collegio Economico e Politiche Sociali;
   d. un Ufficio di Procura;
   e. Ufficio Anagrafe;
   f. un Comitato Etico
   g. un Segretariato.
(2) Gli Organi sussidiari che si riveleranno necessari, potranno essere creati, conformemente al presente Statuto.

Capitolo IV: Assemblea generale

ART. 10 COMPOSIZIONE, FUNZIONI E POTERI.

(1) L'Assemblea Generale, si compone di tutti i Trustee degli "Stati" Membri della Confederazione Nazione Umana Unita e di tutte le Legali Rappresentanze.

(2) L'Assemblea Generale, può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'Art. 15.

ART. 11 RACCOMANDAZIONI.

L'Assemblea Generale, può fare raccomandazioni ai Membri della Confederazione Nazione Umana Unita, al Comitato Etico, o agli uni e all'altro, su qualsiasi questione ed argomenti.

ART. 12 LINEE GUIDA.

L'Assemblea Generale, è sovrana e determina le linee guida della Confederazione tramite votazione.

ART. 13

(1) L'Assemblea Generale, può esaminare i princìpi generali di cooperazione internazionale.

(2) L'Assemblea Generale, può richiamare l'attenzione del Consiglio, sulle situazioni o argomentazioni che siano suscettibili e di interesse collettivo.

(3) I Poteri dell'Assemblea Generale, stabiliti in quest'articolo, non limitano la portata generale degli Artt. 10 e 11.

ART. 14 CONTROVERSIE.

(1) Durante l'esercizio da parte del Consiglio, delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione, riguardo tale controversia o situazione a titolo d'imparzialità, a meno che, sia richiesta dal Consiglio.
(2) Il Consiglio, di cui al punto 1, rimette all'assemblea in seduta straordinaria, il suo responso che si pronuncerà a maggioranza dei presenti.

ART. 15 SCOPI.

(1) L'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a) Promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo, del diritto internazionale e la sua codificazione;
b) sviluppare la cooperazione internazionale nei campi: economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, e di religione.

ART. 16 RISOLUZIONI TRANSATTIVE.

Subordinatamente alle disposizioni dell'Art. 13, l'Assemblea Generale può raccomandare "principi", per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale, o le relazioni amichevoli tra nazioni esterne e "Stati" Membri, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi della Confederazione della Nazione Umana Unita.

ART. 17

L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio entro 30 giorni dalla data di assemblea di fine anno;

(1) queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio per mantenere e perseguire gli scopi Statutari

L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi della Confederazione della Nazione Umana Unita entro 30 giorni dalla data di assemblea di fine anno;

ART. 18

a) Entro la fine di ogni anno solare, viene convocata l'Assemblea Generale dal Segretario, per definire le linee guida per l'anno successivo a seguito dell':
   (1) Esame del bilancio dell'Organizzazione;
   (2) Bilancio delle linee adottate nell'esercizio in chiusura.

b) Approva di conseguenza le linee guida e gli accordi finanziari e di bilancio per l'anno successivo
c) L'Assemblea può durare anche più di un giorno, in base all'ordine del giorno ed agli argomenti da trattare.

ART. 19 VOTAZIONE.

(1) Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.
(2) Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti, sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento degli scopi Statutari, l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio, l'elezione del Consiglio e del Segretario Generale, l'elezione dei Membri nei vari collegi ed uffici, su proposta del Segretario Generale, come da Art. 24, l'ammissione di nuovi Membri nella Confederazione Nazione Umana Unita, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri e le questioni di bilancio.
(3) Ogni carica avrà durata di 4 anni.
(4) Ogni Membro non potrà essere rieletto per più di due incarichi consecutivi.
(5) Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti sia in presenza che se collegato telematicamente via zoom o altro mezzo di videoconferenza in diretta. Per attenersi al principio di trasparenza, non saranno ammessi altre modalità di votazione. A seguito di ciò verranno conteggiati i voti e resi pubblici come espressione dell'Assemblea Sovrana. In casi eccezionali ove richiesta riservatezza, saranno espressi i voti in funzione delle disposizioni proposte dai presenti in aula, previa comunicazione preliminare data in sede di convocazione di assemblea.

ART. 20

Un Membro della Confederazione Nazione Umana Unita che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione, non ha voto nell'Assemblea Generale, se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti, se non per giustificata causa o incuria. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà e qualora tale dimenticanza sia stata adeguatamente giustificata al fine di mantenere armonia tra i Membri.

ART. 21 PROCEDURA.

L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali, ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale, su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei Membri della Confederazione Nazione Umana Unita.

ART. 22

L'Assemblea Generale, stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

ART. 23

L'Assemblea Generale, può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.

Capitolo V: Organi della Confederazione

ART. 24 IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio direttivo, è composto dai membri eletti dall'Assemblea, in un numero non inferiore a 3 e non superiore a 23

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Segretario Generale.

I componenti del Consiglio direttivo, compresi il Segretario Generale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per due anni consecutivi ed in seguito, a discontinuità.

Qualora nel corso del quadriennio venga a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, se in numero non superiore ad un quarto dei consiglieri, il Consiglio stesso può eventualmente cooptare membri sostitutivi, da sottoporre alla conferma dell'Assemblea Generale alla prima riunione utile. In caso di assenze superiori ad un quarto invece, si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi Membri.

Al Consiglio direttivo può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno e su invito del Segretario, chiunque altro partecipi alle attività della Confederazione, possono essere invitati anche Tecnici e Professionisti esterni.

Art. 25 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio, è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

Il Consiglio, è presieduto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da suo Delegato.

Le delibere del Consiglio, sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione, devono trovare copertura economica, rispetto al bilancio d'esercizio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio, constano di processo verbale sottoscritto dal Segretario *d'uffitio,* nominato di volta in volta dal Segretario Generale.

Il Consiglio direttivo, è convocato almeno due volte l'anno dal Segretario o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Le riunioni ordinarie, saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno, da tutta l'Assemblea della Confederazione: quelle a carattere straordinario, potranno essere convocate anche per via telematica.

Compiti del Consiglio

Il Consiglio direttivo, quale espressione del corpo della Confederazione, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi della Confederazione.

Al Consiglio direttivo compete inoltre:

1. Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della Confederazione;

2. Nominare fra i suoi membri il Segretario;

3. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, riguardante l'ordinaria amministrazione della Confederazione;

4. Predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea;

5. Promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali;

6. Deliberare sulle adesioni della Confederazione a manifestazioni ed organizzazioni esterne ed estere;

7. Dare pubblicità sull'ammissione e la decadenza dei Soci in assemblea tramite votazione a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti sia in presenza che se collegato

telematicamente via zoom o altro mezzo di videoconferenza in diretta. Per attenersi al principio di trasparenza, non saranno ammessi altre modalità di votazione. A seguito di ciò verranno conteggiati i voti e resi pubblici come espressione dell'Assemblea Sovrana. In casi eccezionali ove richiesta riservatezza, saranno espressi i voti in funzione delle disposizioni proposte dai presenti in aula, previa comunicazione preliminare data in sede di convocazione di assemblea.

8. Stabilire la quota sociale periodica da proporre nell'assemblea annuale della Confederazione;

9. Procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Membro;

10. Predispone le regole di candidatura alle elezioni del nuovo Segretario.

Il Consiglio direttivo, può demandare ad uno o più Soci, lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

Il Consiglio Direttivo, nelle sue funzioni, rimette notifica all'assemblea dei soci per ratifica delle sue decisioni ordinarie, per via telematica. Qualora un terzo dei soci dovesse trovarsi in disaccordo, il Consiglio Direttivo, dovrà provvedere a convocare l'Assemblea Straordinaria per discutere sull'argomento.

La pubblicazione delle Decisioni ordinarie, sarà effettuata a mezzo telematico via mail e su apposita area privata del sito istituzionale, con relativo sondaggio che avrà la durata di 5 gg. dalla pubblicazione.

Decadenza dall'incarico di membro del Direttivo:

punto 1: salvo quanto disposto nel presente Statuto in riferimento alle norme disciplinari, per il Confederato decade l'incarico all'interno del Consiglio Direttivo:

1. qualora non partecipi almeno a 2 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificata motivazione

2. a seguito di 2 mancate espressioni di votazione, consecutive, ogni qual volta i lavori del Consiglio Direttivo lo richiedano, senza giustificata motivazione.

ART. 26 il Segretario Generale.

Il Segretariato comprende un Segretario Generale e dai *"soci collaboratori designati" da ora semplicemente "Collaboratori"* che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione. Propone i membri dei Consigli e Operativi dei vari Uffici, propone azioni ed interventi secondo statuto rimettendone all'Assemblea sovrana, votazione.

DIVENTA:

Propone i membri dei Collegi, Comitati e Funzionari dei vari Uffici secondo Art.30, propone azioni ed interventi secondo statuto rimettendone all'Assemblea sovrana, votazione.

ART. 27

Il Segretario Generale, agisce in tale qualità in tutte le riunioni, Direttamente o per Delega ad altro Stato membro, su procura:

a. dell'Assemblea Generale;
b. dei Consigli;
c. dei vari Uffici;
d. altresì esplica, altre funzioni che gli siano affidate da tali organi.

Il Segretario Generale, presenta all'Assemblea Generale, una relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione.

ART. 28

Il Segretario Generale, può richiamare l'attenzione del Consiglio, su qualunque questione che a suo avviso, possa minacciare il mantenimento ed il perseguimento degli scopi Statutari.

ART. 29

(1) Nell'adempimento dei loro doveri, il Segretario Generale ed i Collaboratori, non solleciteranno, né riceveranno, istruzioni da alcun Governo, Nazione o Stato o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali, responsabili solo di fronte all'Organizzazione.

(2) Ciascun Stato Membro della Confederazione della Nazione Umana Unita si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e dei sui collaboratori, ed a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro mansioni.

ART. 30

(1) I Collaboratori sono nominati dal Segretario Generale, secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale.

(2) Appositi funzionari, possono essere assegnati al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi della Confederazione Nazione Umana Unita. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.

(3) La considerazione preminente, nel reclutamento dei Collaboratori e nella determinazione delle condizioni di impiego, dev'essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all'importanza di candidare i Collaboratori, sulla base del criterio geografico più esteso possibile, di integrità, senso civico ed etico.

(5) Il Segretario propone in assemblea la nomina di un Referente di Collegio per approvazione o per via telematica con la regola di silenzio assenso entro 5 giorni dalla proposta, di almeno il 50 percento dei membri regolarmente iscritti,

(4) Decadenza dei collaboratori: Decadono le nomine di Collaboratori qualora contravvengano ai propri compiti e doveri, risultino assenti per almeno due volte consecutive senza giustificata motivazione ai lavori ad essi designati, siano essi all'interno di collegi o comitati interni, siano essi assegnati a mansioni non perseguite con il criterio dell'uomo libero.

(5) Sta al Segretario o al Referente di Collegio o Comitato, se detto Confederato è all'interno di tale gruppo di lavoro, comunicare la proposta di revoca dell'incarico al Segretario Generale che ne dispone all'Assemblea,

ART. 31 Consiglio/Collegio Economico e Politiche Sociali.

Al Consiglio Economico ed Opere pubbliche, spetta la gestione amministrativa e contabile della Confederazione, deve inoltre, sovrintendere, sorvegliare la gestione e l'andamento della Confederazione, in tutte le sue manifestazioni, nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

L'assemblea Generale, procede alla nomina di un collegio di tre Membri.

Devono redigere la loro relazione e presentarla all'Assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio direttivo, da sottoporre all'Assemblea, eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva della Confederazione.

Il Consiglio Economico, pubblica ed aggiorna su apposita area riservata del sito istituzionale, le varie movimentazioni economiche, divise per aree giustificate.

Art. 32 ELEZIONE DEL CONSIGLIO ECONOMICO ED OPERE PUBBLICHE.

Consiglio Economico ed Opere pubbliche è nominato dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 33 Ufficio della Procura.

1. L'ufficio della Procura, ha il compito come da Statuto, di rendere gli atti pubblici a tutti gli Enti, di cui all'Art. 3.

2. Ha il compito di vigilare sulla tutela dei Diritti dei Membri Confederati, nei confronti di soggetti, Enti e Stati Esteri.

3. Ogni membro, può conferire alla Confederazione, il potere di rappresentarlo in tutti gli atti giuridici, o solo per un determinato negozio o atto, qualora esso non abbia capacità di gestione autonoma.

    a. L'ufficio, valuterà di volta in volta le richieste e in caso di azioni di rilievo, rimetterà al Consiglio.

    b. L'ufficio della Procura, nominerà pertanto, un Procuratore interno alla Confederazione, o un

professionista esterno se necessario e comunque sempre in accordo con il richiedente.

4. L'Ufficio della Procura, è composto da 3 Membri, eletti dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 34 Ufficio Anagrafe.

L'Ufficio Anagrafe è composto da 3 o più Membri e comprende anche l'ufficio Protocollo. Questi sono eletti dall'Assemblea e dura in carica per quattro anni ed è rieleggibile.

1) Registra le varie posizioni relative ai singoli Membri nell'apposito libro Mastro.

2) Redige apposita documentazione, come da Art. 3 e provvede alla creazione degli appositi documenti identificativi.

3) Dispone di eventuali accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dai Membri, al fine di procedere nelle sue funzioni.

All'interno dell'ufficio Anagrafe è costituita la sezione Protocollo:

1) Il Protocollo, cura la registrazione in ordine cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in uscita dalla Confederazione, a ciascuno dei quali viene attribuito un numero progressivo con relativa data di registrazione.
2) L'iscrizione della corrispondenza in entrata nel registro di protocollo che attesta, ad ogni effetto, l'avvenuta ricezione da parte della Confederazione, dell'atto depositato.

Oltre agli aspetti di assistenza logistica e di supporto al funzionamento degli organi della Confederazione, l'Ufficio dei Messi Notificatori, svolge la funzione di consegnare personalmente ai Membri interessati, quegli atti emanati dalla Confederazione, di interesse personale con apposita notifica.

La forma della notifica garantisce, ad ogni effetto, che l'interessato ha effettivamente ricevuto l'atto che gli è destinato. L'Ufficio dei Messi Notificatori, cura la tenuta del libro dei protocolli, delle notifiche e annota su un apposito registro, gli estremi della pubblicazione di tutti gli atti. Sono affissi obbligatoriamente, in apposita pagina privata del sito istituzionale:

- tutte le deliberazioni della Confederazione e gli atti dirigenziali;
- l'elenco dei membri e tutte le nuove nomine.

ART. 35 Comitato Etico.

Il Comitato Etico è composto da 3 o più Membri e comprende anche l'ufficio Protocollo. Questi, sono eletti dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

È un *organismo indipendente dal Consiglio, è composto da Membri aventi comprovata esperienza nell'ambito delle normative internazionali e sui principi fondati della Confederazione. I componenti del Comitato etico possono essere anche esterni alla Confederazione.*

Questo è incaricato di garantire la tutela dei diritti e delle norme Statutarie, della sicurezza e del benessere

dei Membri della Confederazione, di fornire pubblica garanzia di questa tutela, ad esempio emettendo, pareri sulle azioni interne, prese dai vari organi o uffici sull'idoneità o meno, delle azioni intraprese, sulle strutture e sui metodi adottati.

Art. 36 Patrimonio.

Si intende come Patrimonio della confederazione:

a) il Fondo Comune, versato a titolo di quota di iscrizione alla Confederazione;
b) l'insieme dei Membri che perseguono gli scopi sopra enunciati;
c) "Simbolicamente", dall'insieme dei beni amministrati dai singoli Enti o Legali Rappresentanze aderenti, per perseguire i progetti introdotti dagli stessi, per il bene collettivo;
d) Cui al punto B, godono di piena autonomia in linea con gli obiettivi del presente enunciato, nulla ad essi togliere o pretendere da parte della Confederazione;

Ogni membro può decidere, secondo la propria coscienza, di versare ulteriori contributi al fine di aumentare la capacità di perseguire gli Scopi della Confederazione e contribuire allo sviluppo collettivo;

(1) Mai ed in alcun modo, tali contributi, dovranno essere versati inficiando il normale equilibrio del Membro e della sua famiglia o dei suoi beni e/o affari. Tali contributi saranno decisi su base "esclusivamente" volontaria;
(2) I beni e le proprietà di ogni Membro, all'interno dei propri Enti visti nel presente articolo come "*Patrimonio Simbolico",* saranno sempre in pieno possesso e legittimità di ogni singolo Membro. Nulla a pretendere dalla Confederazione, salvo diversa disposizione e/o concessione da parte esclusiva ed inderogabile del Membro che ne dispone;
(3) La Confederazione, ragion fatta di quanto sopra espletato, non entra nel merito dei progetti dei singoli Membri aderenti, né potrà giudicarne l'operato, a condizione che i progetti rimangano fedeli agli obiettivi prefissati nel qui presente Statuto e non ledano altri Membri della Confederazione, secondo il Diritto Internazionale, causando quindi: *Danno, Truffa o Perdita alcuna;*
(4) Ogni sede di un Membro aderente, è da considerarsi Ambasciata della Confederazione, al fine di perseguire gli obiettivi e gli Scopi come sopra enunciati.

Capitolo VI: Ratifica e firma

ART. 37

(1) Il presente Statuto sarà ratificato dai Trustee firmatari, in conformità alle rispettive norme costituzionali qui emanate ed in forza dei principi ispirativi di cui all'art.1.

(2) Le ratifiche ed il presente Statuto saranno resi noti con atto pubblico, tramite comunicazione formale:

a. al Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri Italiani;
b. alla Sede delle Nazioni Unite;
c. alle Ambasciate delle Nazioni firmatarie, lo Statuto delle Nazioni Unite;
d. alla Polizia di Stato Italia;
e. al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

f. al Ministero dell'Interno, Stato Italia;
g. al Comando Generale della Guardia Costiera;
h. al Comando Generale della Guardia di Finanza.

Sarà inoltre notificato, a tutti i membri firmatari ed al Segretario Generale della C.N.U., non appena questi sia stato nominato.

(3) Il presente Statuto, entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche e successiva notifica a tutti i membri firmatari, all'atto della Costituzione della Confederazione.

(4) I membri firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno entro il 13 dicembre del 2021, diventeranno a loro volta Membri originari Fondatori della Confederazione Nazione Umana Unita.

ART. 38

Il presente Statuto, con Copie debitamente autenticate da tutti i Membri, sarà trasmesso agli altri firmatari che subentreranno.

Art. 39 note conclusive.

Nessuno dei precedenti articoli, potrà essere usato in misura negativa, restrittiva o per diminuire la capacità autonoma e indipendente dei Membri, aderenti agli scopi della Confederazione.

(1) Gli Enti "ENS", godono di separazione patrimoniale perfetta, dalla Confederazione e allo stesso tempo, ne sono parte fondante, costituendone quindi il suo Patrimonio, come da Art. 36.
(2) Tale Statuto, è in vigore per tutti coloro che si sentono parte integrante e si riconoscono nell'articolato stesso qui enunciato, subito ratificato da ogni aderente, nonché dato in Notifica, attraverso tutti gli strumenti di cui al presente statuto, o di cui C.N.U. deciderà di adottare.